



22|01  
2021

# Legge di Bilancio 2021

Tax & Legal Alert #2

## INDICE

<b>1. NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI</b>	<b>2</b>
<b>2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO E L'INNOVAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>3. ALTRI CREDITI DI IMPOSTA</b>	<b>6</b>
<b>4. LEGGE SABATINI: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN UNICA SOLUZIONE</b>	<b>10</b>
<b>5. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO</b>	<b>10</b>
<b>6. CONTRASTO ALLE FRODI REALIZZATE CON L'UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA</b>	<b>11</b>
<b>7. NOVITÀ IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI</b>	<b>11</b>
<b>8. NOVITÀ IVA</b>	<b>12</b>
<b>9. NOVITÀ RIFERITE AD ESTEROMETRO (DAL 2022) E AD IMPOSTA DI BOLLO</b>	<b>13</b>
<b>10. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E VEICOLI, ECOTASSA E RIFINANZIAMENTI</b>	<b>15</b>
<b>11. AUMENTO CONTRIBUTIONE INPS PER ISCRITTI ALLA GESTIONE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI</b>	<b>18</b>

## 1. NUOVO CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

(L. 178/2020, art. 1 commi 1051-1063 e 1065)

È introdotto un nuovo credito di imposta potenziato rispetto a quello previsto per il 2020 (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 2/2020) per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati dal 16/11/2020 al 31/12/2022 ovvero con termine "lungo" fino al 30/6/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Come per le precedenti discipline sono esclusi dall'agevolazione:

- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art.164 del TUIR;
- i beni per i quali il D.M. 31/12/1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni di cui all'Allegato 3 alla L. 208/2015;
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Sono escluse le imprese in stato di crisi e quelle destinatarie di sanzioni interdittive; la fruizione del beneficio, per le imprese ammesse, è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Gli esercenti arti e professioni possono fruire soltanto del credito d'imposta sui beni strumentali "ordinari".

Nella tabella che segue si illustra la misura prevista dell'agevolazione.

Misura del credito d'imposta per le spese sostenute ammissibili nel 2021-2022			
Tipologia di investimenti	Aliquota credito d'imposta		Limite massimo costi ammissibile
	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 30/6/2022 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2021)	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30/6/2023 con acconto di almeno 20% entro 31/12/2022)	
Beni materiali strumentali nuovi "ordinari" (diversi da quelli 4.0)	10% (elevata al 15% per strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile)	6%	limite massimo costi ammissibili € 2.000.000
Beni immateriali strumentali nuovi "ordinari" (diversi da quelli 4.0)			limite massimo costi ammissibili € 1.000.000
Beni materiali (industria 4.0) compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016	50%	40%	Fino a € 2.500.000
	30%	20%	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000
	10%	10%	Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000
Beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016 (connessi a investimenti in beni materiali industria 4.0)	20%		limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

**NB:** il credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali (industria 4.0) compresi nell'Allegato A alla L.232/2016 e per i beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016 (incluse soluzioni di cloud computing) è riconosciuto solamente alle imprese

Il credito d'imposta:

- è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24 (codici tributo "6935", "6936", "6937");
- spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in tre quote annuali di pari importo (1/3 all'anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16/11/2020 al 31/12/2021, spetta in un'unica quota annuale;
- nel caso di investimenti in beni "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in

funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" (Allegati A e B) a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione.

Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10% - 6%).

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi, è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF /

IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

### Cessione Bene Agevolato

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione/interconnessione, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, L. 205/2017 (Finanziaria 2018) in materia di investimenti sostitutivi (solo per i beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016).

### Adempimenti richiesti

Esclusivamente con riferimento al credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali "Industria 4.0" di cui ai predetti Allegati A e B è richiesta:

- un'apposita comunicazione al MISE, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa le cui disposizioni attuative saranno oggetto di un prossimo DM;
- la predisposizione di una perizia asseverata (non più "semplice" come per il precedente credito) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla L.232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere

sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Relativamente a tutte le tipologie di investimenti il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere inoltre riportato il riferimento normativo dell'agevolazione ("commi da 1054 a 1058 della L. 178/2020").

## 2. CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA E SVILUPPO E L'INNOVAZIONE

(L. 178/2020, art. 1 commi 1064 lett. a) - h))

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d'imposta introdotto dall'art. 1, commi da 198 a 208, L. 160/2019 per gli investimenti (si veda la nostra Tax & Legal Alert n. 2/2020):

- in ricerca e sviluppo;
- in transizione ecologica;
- in innovazione tecnologica 4.0;
- e in altre attività innovative.

La seguente tabella riepiloga i tratti principali dell'agevolazione evidenziando in grassetto le modifiche introdotte dalla L. 178/2020.

	Disciplina L. 160/2019 <i>ante</i> Legge di Bilancio 2021	Disciplina L. 160/2019 <i>post</i> Legge di Bilancio 2021
<b>Soggetti beneficiari</b>	Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale di determinazione del "reddito d'impresa"	Imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, il settore economico di appartenenza, la dimensione, il regime fiscale di determinazione del "reddito dell'impresa"
<b>Ambito oggettivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività di ricerca e sviluppo;</li> <li>Attività di innovazione tecnologica;</li> <li>Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0</li> <li>Attività innovative di design e ideazione estetica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività di ricerca e sviluppo;</li> <li>Attività di innovazione tecnologica;</li> <li>Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0</li> <li>Attività innovative di design e ideazione estetica (sono ora agevolabili anche le spese relative ai software)</li> </ul>
<b>Costi agevolabili</b>	Definiti dall'art. 1 commi 200-202 della L. 160/2019	Definiti dall'art. 1 commi 200-202 della L. 160/2019, con alcune precisazioni
<b>Misura del credito d'imposta</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R&amp;S: 12%, max € 3 milioni</li> <li>Innovazione tecnologica: 6%, max € 1,5 milioni</li> <li>Innovazione 4.0 e green: 10%, max € 1,5 milioni</li> <li>Design e ideazione estetica: 6%, max € 1,5 milioni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R&amp;S: 20%, max € 4 milioni</li> <li>Innovazione tecnologica: 10%, max € 2 milioni</li> <li>Innovazione 4.0 e green: 15%, max € 2 milioni</li> <li>Design e ideazione estetica: 10%, max € 2 milioni</li> </ul>
<b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b>	Il credito d'imposta spettante è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>esclusivamente in compensazione mediante modello F24;</li> <li>in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti</li> </ul>	Il credito d'imposta spettante è utilizzabile: <ul style="list-style-type: none"> <li>esclusivamente in compensazione mediante modello F24;</li> <li>in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;</li> <li>subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti</li> </ul>
<b>Adempimenti documentali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>certificazione della documentazione</li> <li>relazione tecnica</li> <li>comunicazione al Ministero dello Sviluppo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>certificazione della documentazione</li> <li>relazione tecnica <b>asseverata</b></li> <li>comunicazione al Ministero dello Sviluppo</li> </ul>

Le misure del credito di imposta sono potenziate per il Mezzogiorno.

Si evidenzia che il nuovo credito d'imposta spetta a prescindere dal "regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa" (la precedente formulazione normativa faceva riferimento al "regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa") e pertanto

potrebbe essere riconosciuto anche alle imprese agricole titolari di reddito agrario e ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014. Sul tema si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In ogni caso la fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione del rispetto delle

normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Viene inoltre introdotto l'**obbligo di asseverare** la relazione tecnica illustrativa delle finalità, contenuti e risultati delle attività ammissibili predisposta dal responsabile delle attività aziendali/progetto o sottoprogetto ovvero, per le attività commissionate a terzi, dal soggetto che esegue tali attività.

Si ricorda che sono escluse dall'agevolazione:

- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 231/2001;
- gli esercenti arti e professioni.

Riepilogo dei principali costi agevolabili	
Categorie di investimenti	Descrizione sintetica
Attività di ricerca e sviluppo	Sono considerate attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico
Attività di innovazione tecnologica	Si tratta di quelle attività, diverse da quelle individuate al punto precedente relative alla ricerca e sviluppo, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell'eco-compatibilità o dell'ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori
Attività di <i>design</i> e ideazione estetica	Sono considerate ammissibili al credito di imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile, dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari

### 3. ALTRI CREDITI DI IMPOSTA

(L.178/2020, art.1)

#### Credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo (commi 602-603)

Il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del Decreto "Rilancio" (si vedano le nostre Tax & Legal Alert del 22/5/2020, 6/8/2020 e 23/11/2020), viene prorogato al 30/4/2021, limitatamente a imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

#### Credito d'imposta per la formazione 4.0 (comma 1064, lettere i) e l))

Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta introdotto dalla Finanziaria 2018 e destinato alle imprese per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0 (si vedano le nostre Tax & Legal Alert nn. 2/2018, 3/2018, 2/2019 e 2/2020).

Oltre all'allungamento del periodo agevolabile, la norma amplia i costi ammissibili in conformità di quanto disposto dal regolamento UE 651/2014. Sono quindi ammessi all'agevolazione:

- le spese del personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

#### Credito d'imposta per la promozione di competenze manageriali (commi 536-539)

Per sostenere l'investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l'inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, è stato introdotto un credito d'imposta ai soggetti pubblici e privati che sostengono finanziariamente, tramite donazioni effettuate nell'anno 2021 o nell'anno 2022, nella forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all'acquisizione di competenze manageriali, promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata o da scuole di formazione manageriale pubbliche e private.

Il credito d'imposta è riconosciuto sull'importo delle donazioni effettuate, fino all'importo massimo di donazioni pari a € 100.000, fino al:

- 100% per le piccole e micro imprese;
- 90% per le medie imprese;
- 80% per le grandi imprese.

Le modalità di attuazione e la documentazione richiesta per la richiesta del credito di imposta saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.

#### Minor termine per utilizzo credito d'imposta per adeguamento pubblici esercizi (commi 1098-1100)

Introdotta una norma per effetto della quale il credito d'imposta riconosciuto per l'adeguamento degli ambienti di lavoro contro la diffusione del COVID-19 (si veda la nostra Tax & Legal Alert del 20/7/2020), è utilizzabile in compensazione tramite mod. F24 dall'1/1 al 30/6/2021 e non più fino al 31/12/2021. Entro la medesima data del 30/6/2021 i beneficiari di tale misura potranno optare per la cessione del credito d'imposta, ai sensi dell'art. 122 del decreto "Rilancio".

#### Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (comma 608)

Nell'ambito delle agevolazioni relative all'editoria è prorogato al 2022 il c.d. "regime straordinario" del bonus pubblicità, calcolato sul totale degli investimenti (e non, quindi, soltanto sugli investimenti incrementali). In particolare, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- ad imprese, lavoratori autonomi, ed enti non commerciali (come meglio individuati dall'art. 57-bis comma 1 del D.L. 50/2017);
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale (escludendo radio e tv);
- entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno (tetto di spesa).

Si evidenzia che:

- non è necessario aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione;
- non è richiesta la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti.

#### Regioni del Mezzogiorno: credito d'imposta per investimenti e credito d'imposta potenziato attività di R&S (commi 171-172, 185-187)

Viene prorogato fino al 31/12/2022, senza alcuna modifica alla disciplina agevolativa, il credito d'imposta introdotto dalla L. 208/2015 per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture

produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Viene prorogato dal 2020 al 2022 anche il credito d'imposta di cui alla L. 160/2019 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, inclusi i progetti di R&S in materia di COVID-19, per le strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno sopra elencate, nelle seguenti misure "potenziate":

- 25% per le grandi imprese, ossia con almeno 250 occupati e fatturato annuo pari o superiore a € 50 milioni / totale di bilancio pari o superiore a € 43 milioni;
- 35% per le medie imprese, ossia con almeno 50 occupati e fatturato annuo / totale di bilancio pari o superiore a € 10 milioni;
- 45% per le piccole imprese, ossia con meno di 50 occupati e fatturato annuo / totale di bilancio non superiore a € 10 milioni.

Le maggiorazioni dell'aliquota del credito d'imposta sono applicabili nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento UE n. 651/2014.

#### Nuovo bonus idrico (commi 61-65)

È introdotto il nuovo "bonus idrico", a favore delle persone fisiche residenti in Italia, pari a € 1.000 per ciascun beneficiario, fino ad esaurimento del fondo stanziato a tal fine (euro 20 milioni), da utilizzare entro il 31/12/2021, per interventi di:

- sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
- sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria/soffioni doccia/colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua;
- su edifici/parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

In particolare il nuovo beneficio spetta per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico pari o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

- la fornitura e l'installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata pari o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con portata di acqua pari o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito del beneficiario e non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE.

Con un apposito Decreto saranno definiti i termini e le modalità di richiesta ed utilizzo.

#### Credito d'imposta per sistemi di filtraggio (commi 1087-1089)

Viene istituito un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile.

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- le persone fisiche;
- i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

Il credito spetta per le spese sostenute dall'1/1/2021 al 31/12/2022 attinenti l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

L'ammontare dell'agevolazione è pari al 50% delle suddette spese, fermo restando il limite complessivo di 5 milioni per il 2021 e 2022, e nel limite massimo di:

- € 1.000, per le persone fisiche non esercenti attività economica e per ciascuna unità immobiliare;
- € 5.000, per gli altri soggetti e per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Per le modalità di fruizione dell'agevolazione sarà emanato uno specifico provvedimento.

Viene altresì previsto che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate a uso potabile conseguita a seguito della realizzazione dei suddetti interventi, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione



energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati siano trasmesse per via telematica all'ENEA.

### Credito d'imposta per i servizi digitali (comma 610)

Esteso agli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per l'acquisizione di servizi digitali di cui all'art. 190 del D.L. 34/2020, (c.d. "Decreto Rilancio") quali servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per information technology di gestione della connettività. Il tax credit è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

### Credito d'imposta per cuochi professionisti (commi 117-123)

Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, viene riconosciuto un credito d'imposta per i cuochi professionisti per le spese sostenute tra il 1/1/2021 e il 30/6/2021.

Possono beneficiare dell'agevolazione i soggetti che esercitano l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti:

- sia come lavoratore dipendente;
- sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA (anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 "Cuochi in alberghi e ristoranti").

Il credito d'imposta spetta per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività.

In particolare, sono ammesse all'agevolazione le spese sostenute per:

- l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Il credito d'imposta spetta fino al 40% del costo per le suddette spese nel limite massimo di € 6.000, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, e potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante il

modello F24 ovvero ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (comunicazione UE C(2020)1863 final del 19/3/2020 e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

Le modalità di attuazione e la documentazione richiesta per la richiesta del credito di imposta saranno stabiliti con apposito decreto ministeriale.

### Credito d'imposta per le edicole e bonus "una tantum" edicole 2021 (comma 609 e D.L. 137/2020 art. 6-ter)

Viene prorogato per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per le edicole (di cui all'art. 1 commi 806 - 809 della L. 145/2018), alle medesime condizioni già previste e nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Potranno quindi accedervi:

- gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- le imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita.

L'art. 6-ter del D.L. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori", a titolo di sostegno economico per gli ulteriori oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza COVID-19, ha riproposto per il 2021 il contributo a favore degli esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente. Con il comunicato stampa del 13/1/2021 pubblicato sul proprio sito Internet il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha annunciato che la domanda per tale bonus va presentata in via telematica dal 21/1/2021 fino al 28/2/2021.

## 4. LEGGE SABATINI: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN UNICA

### SOLUZIONE

(L. 178/2020, art. 1, commi 95-96)

Viene confermata l'eliminazione della soglia di € 200.000 entro la quale è prevista l'erogazione in unica soluzione (anziché la ripartizione su 6 annualità) dell'agevolazione c.d. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell'erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

Si estende pertanto a favore delle PMI beneficiarie l'erogazione in un'unica soluzione ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a € 200.000.

A tal fine vien rifinanziata la misura di 370 milioni di euro per l'anno 2021. L'erogazione in un'unica soluzione avverrà secondo modalità da determinare con decreto ministeriale.

locazione ed ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo;

- le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate e le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate verranno determinate con apposito provvedimento;
- è stato istituito un Fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2021.

Ipotizzando che il contributo resti pari al 50% della riduzione, se il locatore applica una riduzione di € 200 per ogni mensilità del 2021, avrà diritto a € 100 euro per mensilità, quindi nel rispetto del massimo annuo di € 1.200.

In una videoconferenza del 15/1/2021 (i cui contenuti al momento non sono stati ancora formalizzati in un documento di prassi), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- l'agevolazione spetta a privati, enti non commerciali ed imprese;
- l'immobile, situato in un comune ad alta tensione abitativa, deve appartenere al gruppo catastale A (eccetto A/10), mentre non rileva la destinazione.

Si specifica che un'analoga agevolazione a quella in esame è stata inserita in sede di conversione nel Decreto "Ristori". L'unica differenza tra le due disposizioni sta nel fatto che la Finanziaria 2021 non fa riferimento alla data in essere dei contratti di locazione. È auspicabile un chiarimento in merito alla portata delle due predette disposizioni.

## 5. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

(L.178/2020, art.1, commi 87-88, 381-384)

### Contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione (commi 381-384)

L'art. 1 comma 381 della L. 178/2020 introduce, per l'anno 2021, un contributo a fondo perduto a favore del locatore che riduce il canone del contratto di locazione, per immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa ed adibiti dal locatario ad abitazione principale.

Tale agevolazione:

- è pari fino al 50% della riduzione del canone (la percentuale sarà determinata mediante riparto proporzionale, tenuto conto delle somme stanziare per tale misura e delle domande presentate);
- viene riconosciuta entro il limite massimo annuo di € 1.200 per singolo locatore.

Ai fini del riconoscimento del contributo:

- il locatore comunica, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di

### Contributo a fondo perduto per i centri storici turistici (commi 87- 88)

Il contributo a Fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici turistici (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID del 26/9/2020) viene esteso anche ai soggetti nei Comuni ove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti).

## 6. CONTRASTO ALLE FRODI REALIZZATE CON L'UTILIZZO DEL FALSO PLAFOND IVA

(L.178/2020, art.1 commi 1079-1081)

Al fine di inibire il rilascio e l'utilizzo di lettere d'intento illegittime, vengono introdotte a carico dell'Agenzia delle Entrate specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale (ai sensi dell'art. 51 e seguenti del D.P.R. 633/1972) per riscontrare la sussistenza delle condizioni necessarie a ottenere lo *status* di esportatore abituale.

L'eventuale disconoscimento di tale qualifica, da un lato, priverà l'esportatore abituale della facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intenti mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, dall'altro, l'automatico rigetto da parte dello SdI della fattura elettronica emessa, senza applicazione dell'IVA, dal fornitore che abbia indicato il numero di protocollo (di trasmissione) della dichiarazione d'intenti considerata ideologicamente falsa.

Un provvedimento della stessa Agenzia fisserà le modalità attuative della norma, in particolare quelle per invalidare le lettere d'intento già emesse e inibire il rilascio di nuove lettere.

## 7. NOVITÀ IN MATERIA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

(L.178/2020, art.1, commi 1109-1115)

### Memorizzazione e rilascio del documento fiscale

A decorrere dall'1/1/2021, viene confermato l'obbligo, anche in capo ai commercianti al minuto e soggetti assimilati l'obbligo di memorizzazione telematica ed invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate.

La Finanziaria 2021 stabilisce che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna del

documento che certifica l'operazione (documento commerciale o fattura), devono essere effettuate non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione.

### Utilizzo di sistemi evolutivi d'incasso per la trasmissione dei corrispettivi

Viene differita dall'1/1/2021 all'1/7/2021, la possibilità, per gli esercenti, di avvalersi di sistemi evoluti d'incasso dei corrispettivi (POS evoluti) per adempiere agli obblighi di memorizzazione ed invio dei corrispettivi giornalieri.

### Regime sanzionatorio

Viene prevista una sanzione pari al 90% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso in caso di:

- mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione;
- memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

Si specifica che viene applicata un'unica sanzione in presenza di violazioni inerenti diversi momenti dell'adempimento (memorizzazione o trasmissione). Ad esempio, la sanzione viene applicata una sola volta, nel caso in cui la trasmissione tardiva od omessa di un corrispettivo faccia seguito alla sua infedele memorizzazione.

La sanzione minima per ogni violazione non può essere inferiore ad € 500.

La sanzione di cui sopra trova applicazione anche in caso di irregolare o mancato funzionamento del registratore telematico. Qualora non vi siano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l'omessa verifica periodica degli apparecchi nei termini di legge è soggetta ad una sanzione da € 250 a € 2.000.

Invece, in caso di omessa installazione dei registratori telematici, si applica una sanzione da € 1.000 a € 4.000.

Inoltre, salvo che il fatto costituisca reato, viene prevista una sanzione da € 3.000 a € 12.000, in caso di manomissione o alterazione del registratore telematico.

Una sanzione più lieve, in misura fissa di € 100 per trasmissione (senza applicazione del cumulo giuridico),

viene prevista per le violazioni che non hanno inciso sulla corretta liquidazione del tributo, in caso di:

- omessa o tardiva trasmissione;
- incompleta o infedele trasmissione.

Infine, qualora siano state contestate nel corso di un quinquennio quattro distinte violazioni relative la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, compiute in giorni diversi, è disposta una sanzione accessoria consistente nella chiusura dei locali commerciali da tre giorni ad un mese.

Si specifica che non è possibile regolarizzare tramite ravvedimento operoso l'omessa memorizzazione dei corrispettivi o la memorizzazione con dati errati o incompleti, nel caso in cui la violazione sia già stata constatata.

## 8. NOVITÀ IVA

(L.178/2020, art.1 commi 40, 452-453, 1102, 1106)

### Cessioni ad aliquota IVA "zero" per il contrasto al COVID-19 (commi 452-453)

È introdotto il regime di esenzione IVA con diritto alla detrazione dell'imposta "a monte" (c.d. operazioni ad aliquota "zero") per:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione, sino al 31/12/2022;
- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini, dal 20/12/2020 al 31/12/2022.

L'Agenzia delle Entrate ha suggerito l'indicazione in fattura della dicitura "*operazione esente con diritto alla detrazione*". In alternativa è possibile riportare in fattura indicazioni simili ma aventi identica finalità.

Si ricorda che il regime di esenzione con diritto alla detrazione IVA era stato previsto, a decorrere dal 19/5/2020 e sino al 31/12/2020, per le cessioni di ulteriori beni, tassativamente individuati dall'art. 124 del D.L. 34/2020 (tra cui ad esempio mascherine

chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, termometri, detergenti disinfettanti per mani e soluzioni idroalcoliche in litri - si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID-19 del 29/5/2020). Le stesse cessioni di beni, dall'1/1/2021 sono soggette ad aliquota IVA del 5%, sempreché non ricorrano le condizioni per beneficiare dell'aliquota del 4% prevista dal n. 41-quater della Tabella A Parte II.

### Aliquota IVA per i piatti pronti da asporto (comma 40)

Viene specificato che la nozione di "preparazioni alimentari" di cui al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/72 deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le cessioni dei suddetti beni alimentari beneficiano dell'aliquota IVA del 10% anche quando vengono effettuate al di fuori del servizio di somministrazione. La norma, costituendo interpretazione autentica del n. 80) della Tabella A citata, dovrebbe applicarsi retroattivamente.

Si ricorda che:

- le somministrazioni di alimenti e bevande sono classificate ai fini IVA tra le operazioni assimilate alle prestazioni di servizi per la preponderante componente dei servizi di supporto connessi alla ristorazione rispetto alla fornitura dei beni; le somministrazioni di alimenti e bevande sono soggette ad aliquota IVA del 10%;
- la fornitura di alimenti e bevande per la consegna a domicilio o per l'asporto, così come le forniture di pasti con la messa a disposizione di strutture rudimentali per il consumo immediato in assenza di ulteriori servizi di supporto sono classificate ai fini IVA tra le operazioni assimilate alle cessioni di beni; le cessioni di beni da asporto, a domicilio, sono soggette ad imposta secondo l'aliquota propria di ciascun bene.

### Termini di registrazione delle fatture attive (comma 1102)

Con l'intento di allineare i termini di registrazione delle fatture attive ai termini di liquidazione, per i soggetti passivi IVA che effettuano le liquidazioni periodiche trimestralmente, su base opzionale, è riconosciuta la possibilità di annotare le fatture emesse entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni).

### Utilizzo dei dati presenti nell'Anagrafe tributaria per i documenti precompilati IVA (comma 1106)

Ai fini di consentire all'Agenzia delle Entrate di mettere a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei registri IVA delle fatture emesse e degli acquisti (ex artt. 23 e 25 del D.P.R. 633/1972), delle LIPE e della dichiarazione annuale IVA, l'Agenzia delle Entrate può ora utilizzare, oltre ai dati acquisiti con le fatture elettroniche / esterometro / corrispettivi telematici, anche i dati fiscali presenti nell'Anagrafe Tributaria (ad esempio, modello IVA dell'anno precedente e LIPE dei trimestri precedenti). Qualora la convalida dei dati "proposti" dall'Agenzia delle Entrate ovvero la relativa integrazione sia affidata ad un intermediario è ora richiesto che lo stesso sia in possesso della delega per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

## 9. NOVITÀ RIFERITE AD ESTEROMETRO (DAL 2022) E AD IMPOSTA DI BOLLO

(L.178/2020, art.1, commi 1103-1104 e 1108, D.M. 4/12/2020)

### Modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro" (L. 178/2020, art. 1 commi 1103 e 1104)

È prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, attualmente inviati telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite il c.d. "esterometro" con periodicità trimestrale.

A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1/1/2022:

- la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML, già in uso per l'emissione delle fatture elettroniche;
- i dati relativi alle cessioni / prestazioni rese nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (in linea generale 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione);
- i dati relativi agli acquisti / prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina le sanzioni cambiano come di seguito illustrato:

Disciplina delle sanzioni	Per le operazioni effettuate fino al 31/12/2021	Per le operazioni effettuate dall'1/1/2022
In caso di omessa / errata trasmissione dei dati delle operazioni da / verso l'estero	€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre	€ 2 per ciascuna fattura nel limite massimo di € 400 mensili
Nel caso in cui la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati	Sanzione ridotta alla metà entro il limite di € 500 per trimestre	Sanzione ridotta alla metà entro il limite di € 200 mensili

### Nuovi termini e modalità di assolvimento dell'imposta di bollo (D.M. 4/12/2020)

Il D.M. 4/12/2020 ha stabilito nuovi termini di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e definito nuove modalità di assolvimento dell'imposta per le fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle fatture elettroniche emesse dall'1/1/2021.

In base alle nuove disposizioni, il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche

emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare è dovuto entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo.

Il versamento dell'importo dovuto relativamente alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare, invece, deve essere eseguito entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo.

In relazione alle fatture elettroniche emesse nel 2021, i termini scadono quindi:

Periodo di riferimento	Termini di versamento (dal 2021)
1° trimestre (gennaio-marzo) 2021	31/5/2021
2° trimestre (aprile-giugno) 2021	30/9/2021
3° trimestre (luglio-settembre) 2021	30/11/2021
4° trimestre (ottobre-dicembre) 2021	28/2/2022

Se l'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non supera l'importo di € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre. Laddove l'imposta complessivamente dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri non superi ancora l'importo di € 250, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre.

### Integrazione delle fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo da parte dell'Agenzia delle Entrate (D.M. 4/12/2020)

Relativamente alle fatture elettroniche inviate mediante il Sistema di Interscambio dall'1/1/2021, l'Agenzia delle Entrate procede, per ciascun trimestre, sulla base dei dati in proprio possesso, ad integrare le fatture che non riportano l'indicazione dell'imposta di bollo, qualora questa risulti dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre, l'informazione viene

messa a disposizione del cedente/prestatore o dell'intermediario delegato. Quest'ultimo, qualora ritenga che, relativamente a una o più fatture integrate dall'Agenzia delle Entrate, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, può variare i dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre. Con riferimento al secondo trimestre, la variazione dati può essere effettuata entro il 10 settembre dell'anno di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate rende, quindi, noto al cedente/prestatore o all'intermediario delegato, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio in ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato al 20 settembre dell'anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate mediante SdI nel secondo trimestre solare dell'anno.

### Solidarietà del cedente nel pagamento dell'imposta di bollo su fattura elettronica (comma 1108)

La legge Finanziaria 2021 conferma che, per le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio (SdI), è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nell'ipotesi in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

## 10. INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI E VEICOLI, ECOTASSA E RIFINANZIAMENTI

(L.178/2020, art.1)

Sono diversi gli incentivi che sono stati previsti dalla legge Finanziaria, che potranno essere fruiti salvo esaurimento anticipato dei fondi disponibili.

### Bonus emissioni CO<sub>2</sub> autoveicoli (comma 651)

La Finanziaria 2019 ha previsto per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1/3/2019 al 31/12/2021 un veicolo nuovo di categoria M1 con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) il riconoscimento di un contributo, come di seguito riepilogato, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km) e differenziato in presenza o meno della contestuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4.

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (con rottamazione)	Requisiti del veicolo rottamato
Da 0 a 20	€ 6.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il veicolo rottamato deve appartenere alla medesima categoria di quello acquistato e deve essere omologato alla classe Euro 0, 1, 2, 3 e 4</li> </ul>
Da 21 a 60	€ 2.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entro 30 giorni il rivenditore deve avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione (novità)</li> </ul>

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (senza rottamazione)
Da 0 a 20	€ 4.000
Da 21 a 60	€ 1.500

### Acquisto veicoli con o senza rottamazione dall'1/1/2021 al 31/12/2021 (commi 652 e 653)

A favore dei soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che acquistano in Italia dall'1/1/2021 al 31/12/2021 anche in leasing un veicolo nuovo di

fabbrica di categoria M1 avente un prezzo inferiore a € 50.000 (IVA esclusa), è previsto il riconoscimento di un contributo (eventualmente cumulabile con quello del punto che precede) per l'acquisto di un veicolo parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km), differenziato in

presenza o meno della contestuale rottamazione di un veicolo e condizionata alla presenza di uno sconto

minimo praticato dal venditore (come meglio specificato nelle tabelle che seguono):

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (con rottamazione)	Requisiti del veicolo rottamato
Da 0 a 20	€ 2.000	Il veicolo rottamato deve essere: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e</li> <li>▪ immatricolato in data anteriore all'1/1/2011;</li> </ul>
Da 21 a 60	€ 2.000	
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000		

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km del veicolo nuovo M1	Contributo (senza rottamazione)
Da 0 a 20	€ 1.000
Da 21 a 60	€ 1.000
Il contributo statale è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000	

#### [Acquisto di veicoli di ultima generazione dall'1/1/2021 al 30/6/2021 con rottamazione \(commi 654 e 655\)](#)

A favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che acquistano, anche in locazione finanziaria in Italia dall'1/1 al 30/6/2021 un veicolo nuovo di fabbrica, è previsto il riconoscimento di un contributo pari ad € 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima dell'1/1/2011, qualora il numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km) sia compreso tra 61 e 135, a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000.

Tale contributo è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che siano omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione aventi un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 40.000 (IVA esclusa).

#### [Acquisto di veicoli commerciali N1 e di autoveicoli speciali M1 \(commi 657\)](#)

Viene previsto, a favore dei soggetti che acquistano in Italia dall'1/1/2021 al 30/6/2021:

- veicoli commerciali nuovi di fabbrica di categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci con massa massima non superiore a 3,5t) o
- autoveicoli speciali nuovi di fabbrica di categoria M1,

il riconoscimento di un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 4/IV, determinato come segue:



Massa totale a terra (tonnellate)	Presenza/assenza rottamazione	Veicoli esclusivamente elettrici	Veicoli ibridi o alimentazione alternativa	Altre tipologie di alimentazione
0-1,999	con rottamazione	4.000	2.000	1.200
	senza rottamazione	3.200	1.200	800
2-3,299	con rottamazione	5.600	2.800	2.000
	senza rottamazione	4.800	2.000	1.200
3,3-3,5	con rottamazione	8.000	4.400	3.200
	senza rottamazione	6.400	2.800	2.000

### Veicoli elettrici - incentivi - famiglie a basso reddito (commi 76-78)

Previsto il riconoscimento di un contributo, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali, nella misura del 40% delle spese sostenute per l'acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, entro il 31/12/2021, di veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica con i seguenti requisiti:

- potenza inferiore o uguale a 150 kW;
- categoria M1;
- prezzo inferiore a € 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Beneficiari sono i soggetti appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad € 30.000.

Le modalità e i termini per l'erogazione del contributo, nei limiti dei fondi stanziati, saranno definiti con apposito decreto.

### Contributo per acquisto e rottamazione moto: rifinanziamento (comma 691)

Viene riconosciuto anche, per gli anni dal 2021 al 2026, il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo, di cui all'art. 1 comma 1057 della L. 145/2018, che aveva originariamente previsto tale contributo.

### Buono mobilità/monopattini: rifinanziamento (comma 692)

Viene rifinanziato il Fondo destinato al "Programma sperimentale buono mobilità" (ex art. 2, comma 1 del D.L. 111/2019), che ha, tra il resto, previsto un "buono mobilità", pari al 60% della spesa e nel limite di € 500 per l'acquisto di biciclette o di determinati mezzi elettrici (ad es. monopattini) o per l'utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale.

I nuovi fondi (€ 100 milioni per l'anno 2021) sono altresì destinati a riconoscere il buono mobilità, nella forma del rimborso, a coloro che abbiano effettuato gli acquisti agevolati dal 4/5/2020 al 2/11/2020 e non siano riusciti ad accedere al buono per esaurimento dei fondi.

### Ecotassa - imposta per l'acquisto di autoveicoli inquinanti (comma 651)

Sono ridefiniti per il 2021 i parametri relativi al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro cui è collegata la misura dell'imposta dovuta da parte dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica.

Emissioni di CO <sub>2</sub> g/km	Imposta
Da 191 a 210	€ 1.100
Da 211 a 240	€ 1.600
Da 241 a 290	€ 2.000
Superiore a 290	€ 2.500

Tale imposta:

- è richiesta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- non si applica ai veicoli per uso speciale;
- è versata tramite modello F24 dall'acquirente/richiedente l'immatricolazione.

## 11. AUMENTO CONTRIBUZIONE INPS PER ISCRITTI ALLA GESTIONE ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI

(L.178/2020, art. 1 comma 380)

Dal 1° gennaio 2022 aumenteranno i contributi per gli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori commercianti. La legge di bilancio per il 2021 prevede, infatti, l'aumento dell'aliquota di contribuzione aggiuntiva per far fronte ai maggiori oneri di finanziamento dell'indennizzo previsto per i commercianti che si sono visti costretti a chiudere la propria attività in anticipo rispetto al raggiungimento della pensione di vecchia (ora a 67 anni d'età).

Il contributo aggiuntivo aumenterà dallo 0,09% allo 0,48% e, conseguentemente, l'aliquota complessivamente dovuta dagli iscritti salirà dal 24,09% al 24,48% dal 2022.

---

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



## CONTATTI

### Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  